



Fano, prot. n. e data: vedo segnatura

OGGETTO:

Determina per l'affidamento diretto servizio di FACILITATORE DI ITALIANO PER ALUNNI STRANIERI, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 2.200,00 (comprensivo di ogni onere). CIG: Z09362CD22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «*Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato*»;
- VISTA** la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*»;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997*»;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*»;
- VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modifiche e integrazioni;
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
- VISTO** il regolamento d'istituto per l'attività negoziale, la fornitura di beni e servizi e le prestazioni d'opera approvato con delibera del consiglio di istituto del 14/02/2021;
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2019-2022;
- VISTO** il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 15 del 14/02/2022;
- VISTA** La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- CONSIDERATA** la possibilità di procedere all'affidamento di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto;
- VISTO** in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
- VISTO** in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle*

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»;

VISTE

le Linee Guida A.N.AC., aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «*[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza*»;

VISTO

l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «*Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro*»;

VISTO

l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

DATO ATTO

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

VISTO

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «*Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.*

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «*Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche*», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

RITENUTO

che la Dirigente Scolastica Silvia Faggi Grigioni, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO

l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

CONSIDERATA

la necessità di fornire sostegno linguistico a favore degli alunni stranieri iscritti in corso d'anno alle scuole primarie dell'infanzia afferenti a questo istituto;

DATO ATTO	della necessità di affidare il servizio di FACILITATORE DI ITALIANO PER ALUNNI STRANIERI (laboratori di italiano L2 per alunni stranieri), per un importo stimato di € 2.200,00 (importo comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione e dell'associazione), in quanto non presente personale interno con competenze di facilitatore di italiano per alunni stranieri; necessario prevedere l'inserimento negli atti di gara della c.d. clausola sociale di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti;
RITENUTO	
PRESO ATTO	che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad € 2.200,00 (importo comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione e dell'associazione);
CONSIDERATO	che il fabbisogno relativo al servizio di FACILITATORE DI ITALIANO PER ALUNNI STRANIERI (laboratori di italiano L2 per alunni stranieri) volto a favorire l'inserimento e la socializzazione degli alunni stranieri nelle scuole primarie e dell'infanzia afferenti al Circolo Didattico è aumentato nel corso dell'anno scolastico 2021/22, ed in modo particolare negli ultimi mesi, per la presenza di alunni ucraini giunti in Italia in conseguenza del conflitto in corso.
CONSIDERATO	che il citato fabbisogno non è interamente soddisfatto dal numero di ore di FACILITATORE DI ITALIANO PER ALUNNI STRANIERI fornito dal Comune di Fano per l'a.s. 2021/22;
CONSIDERATO	che il servizio costituisce una prosecuzione delle attività già avviate in collaborazione con il C.R.E.M.I. (Centro di Ricerca E Mediazione Interculturale) istituito dal Comune di Fano;
CONSIDERATO	che l'ASSOCIAZIONE CULTURALE NON RICONOSCIUTA "SCUOLA ITALIANO MONDAVIO" con codice fiscale 90046420411, partita IVA 02761400411 già svolge, su incarico del Comune di Fano, il servizio di laboratori di italiano L2 per alunni stranieri.
CONSIDERATO	che l'ASSOCIAZIONE CULTURALE NON RICONOSCIUTA "SCUOLA ITALIANO MONDAVIO" con codice fiscale 90046420411, partita IVA 02761400411 possiede i requisiti di:
	- ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016);
	- idoneità professionale (Art. 83, c. 1, lett. a, del D.lgs 50/2016);
	- capacità economica e finanziaria (Art. 83, c. 1, lett. b, del D.lgs 50/2016) ;
	- capacità tecniche e professionali (Art. 83, c. 1, lett. c, del D.lgs 50/2016);
VISTO	l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;
CONSIDERATO	che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
CONSIDERATO	che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di <i>stand still</i> di 35 giorni per la stipula del contratto;
VISTO	l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG);

CONSIDERATO che il Comune di Fano ha erogato per l'anno scolastico 2021/22 un Contributo Comunale destinato al sostegno alunni stranieri e che tale contributo può essere utilizzato per ampliare il servizio di **FACILITATORE DI ITALIANO PER ALUNNI STRANIERI** (laboratori di italiano L2 per alunni stranieri);

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 2.200,00 (importo comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione e dell'associazione) trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2022;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto, del servizio avente oggetto **FACILITATORE DI ITALIANO PER ALUNNI STRANIERI (laboratori di italiano L2 per alunni stranieri)** all'operatore economico l'ASSOCIAZIONE CULTURALE NON RICONOSCIUTA "SCUOLA ITALIANO MONDAVIO per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 2.200,00 (importo comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione e dell'associazione);

- di autorizzare la spesa complessiva pari ad € 2.200,00 (importo comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione e dell'associazione) da imputare sul capitolo **A03 Didattica**;
- di nominare il Dirigente Scolastico Silvia faggi grigioni quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Silvia Faggi Grigioni